

COMUNE DI BLESSAGNO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRANSITO SULLE
STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI**

INDICE

- ART. 1** *Ambito Di Applicazione*
- ART. 2** *Soggetto Gestore*
- ART. 3** *Chiusura Con Cartello*
- ART. 4** *Ordinanza Di Chiusura*
- ART. 5** *Pubblico Transito*
- ART. 6** *Domanda Di Autorizzazione Al Transito*
- ART. 7** *Rilascio Dell'autorizzazione Al Transito*
- ART. 8** *Rilascio Dell'autorizzazione Su Terreni Del Demanio Regionale*
- ART. 9** *Registro Permessi*
- ART. 10** *Mezzi Autorizzati Al Transito*
- ART. 11** *Limiti Di Transito*
- ART. 12** *Deroghe Ai Limiti Di Persone E Peso Trasportati*
- ART. 13** *Esenzioni Ai Limiti Di Transito*
- ART.14** *Sanzioni*
- ART. 15** *Periodo Di Validità Delle Autorizzazioni*
- ART.16** *Polizza Fidejussoria*
- ART. 17** *Manifestazioni*
- ART. 18** *Competizioni*
- ART. 19** *Vigilanza*
- ART. 20** *Danni*
- ART. 21** *Manutenzione*
- ART. 22** *Convenzione*
- ART. 23** *Classificazione*
- ART. 24** *Controlli*
- ART. 25** *Entrata In Vigore*

APPROVATO con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 25.11.2009

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare attualmente l'accesso e l'utilizzo delle seguenti strade agro-silvo-pastorali tracciate nell'allegata planimetria:

- ⇒ **Strada Blessagno- Alpe di Blessagno** appartenente alla terza classe di transitabilità e che collega il paese di Blessagno con la località Alpe di Blessagno posta a quota 1050 s.l.m.,
- ⇒ **Strada Lura Alpe di Blessagno e relativa strada Secondaria** verso la località Renca appartenenti alla terza classe di transitabilità e che collega la frazione Lura posta a quota 830 m s.l.m. all'Alpe di Blessagno posta a quota m. 1050 s.l.m.,;
- ⇒ **Strada Alpe Blessagno- Bocchetta di Zerla e relativa strada Secondaria** verso l'Oria - Badè appartenenti alla terza classe di transitabilità e che collega l'Alpe di Blessagno posta a quota 1050 s.l.m., e transita dalla A. Lanfrancona, alla Bocchetta di Zerla, posta a quota 1200 s.l.m. e;
- ⇒ **Strada Alpe di Blessagno -Pianello** appartenente alla terza classe di transitabilità e che collega l'Alpe di Blessagno con la località Pianello e Pianeria) a quota 1050 s.
- ⇒ **Strada Sopra Lura** appartenente alla IV classe di transitabilità.

tutte di proprietà del Comune di Blessagno;

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità".

L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di "pubblica utilità", dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli enti interessati.

ART. 2 SOGGETTO GESTORE

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione Comunale o altro Ente proprietario qui di seguito denominato semplicemente Proprietà.

Tali soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco) qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

ART. 3 CHIUSURA CON CARTELLO

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura del Gestore.

ART. 4 ORDINANZA DI CHIUSURA

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

ART. 5 PUBBLICO TRANSITO

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

ART. 6 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al Gestore. Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 8, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso, la categoria d'uso e la specifica dei mezzi di trasporto che verranno utilizzati, allegando a tale scopo, fotocopia del libretto di circolazione.

ART. 7 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

L'autorizzazione al transito viene rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, salvo le urgenze documentate.

La stessa, dovrà essere collocata sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) l'elenco di eventuali altre persone autorizzate diverse dall'intestatario, fino a un massimo di due, purchè legate all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela:
 - discendente di primo grado;
 - collaterale di primo grado (coniuge);
- c) l'elenco dei mezzi autorizzati, e con l'indicazione del numero di targa, marca e modello con un massimo tre.

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto "b") alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso.

Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento sino a un massimo di tre persone compreso il conducente, fatte salve le deroghe previste al successivo art. 13.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Copia dell'autorizzazione e del contrassegno andrà trasmessa entro 10 giorni dal rilascio alle Amministrazioni interessate, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 20.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

A1) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada e nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica utilità", i proprietari dell'infrastruttura;

A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

A3) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all' apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;

B 3/ bis) soggetti che praticano la caccia all'ungulato, limitatamente al recupero dei capi abbattuti;

B4) soggetti privati residenti che svolgono attività professionale di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi debitamente documentate e autorizzate;

B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

C1) esigenze logistiche connesse all' esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;

C2) esigenze logistiche connesse all' esplicazione di specifiche attività economico- professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);

DI) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate;

D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell' alpeggio;

D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art. 1 del RD. 30/12/23 n° 3267 (sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli art. 7,8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).

E) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

ART. 8 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SU TERRENI DEL DEMANIO REGIONALE

La Regione, tramite l'Ente al quale ha affidato la gestione del demanio (ERSAF, Ente Parco, ecc), rilascia le autorizzazioni come previsto all'articolo 8 per tutte le strade agro-silvopastorali ricadenti sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della Regione. Inoltre potrà concedere specifiche autorizzazioni temporanee, comunque di durata non superiore all'anno solare, per attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologico-ambientali

ART. 9 REGISTRO PERMESSI

La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

ART. 10 MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO

Sulle strade di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

ART. 11 LIMITI DI TRANSITO

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Larghezza minima (m)	Pendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	mezzi	Carico ammissibile (q)		prevalente	Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
IV	Piccoli automezzi	40	1,80	>14	>16	>25	<6

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Larghezza minima (m)	Pendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	mezzi	Carico ammissibile (q)		prevalente	Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
III	Trattori piccole dimensioni	100	2,00	<14	16	25	6

ART. 12 DEROGHE AI LIMITI DI PERSONE E PESO TRASPORTATI

In casi specifici debitamente motivati, la proprietà o il Gestore competenti potranno autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti a quanto previsto dai precedenti articoli 8-11-12.

In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza A1, A2, A3 e C1 di cui al precedente art.8, la Proprietà o il Gestore potranno prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art. 17.

ART. 13 ESENZIONI AI LIMITI DI TRANSITO

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Como, della Comunità Montana Lario Intelvese, del Consorzio Forestale Lario Intelvese, della Protezione Civile, delle Associazioni di volontariato che abbiano come oggetto prevalente dell'attività la cura e la manutenzione dell'ambiente nonché del Comune interessato o al suo servizio e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvopastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

ART.14 SANZIONI

Chiunque acceda senza permesso su dette strade agro-silvo-pastorali è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.6 della Legge 30/04/92 n. 285 come modificata dal D.L. n. 360 del 10/09/93 e relativo regolamento di attuazione.

In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 150 a euro 750 con immediata interruzione del transito e la denuncia penale per il reato di cui all'art. 650 C.P.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 300.

L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

ART. 15 PERIODO DI VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare;

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A e B il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori fino a 6 mesi eventualmente rinnovabile;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 mese eventualmente rinnovabile

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D il permesso di transito deve avere validità giornaliera;

Nel caso specifico della categoria d'utenza CI (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

ART.16 POLIZZA FIDEJUSSORIA

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell' autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto CI dell'art. 8), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

ART. 17 MANIFESTAZIONI

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto, definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo le strade agro-silvo-pastorali interessate tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

ART 18 COMPETIZIONI

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuori strada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione per manifestazioni con veicoli a motore, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

ART. 19 VIGILANZA

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell' osservanza del presente regolamento.

ART. 20 DANNI

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento, a termine dell' articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, cagionati a terzi o da essi stessi patiti, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

ART. 21 MANUTENZIONE

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore. A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dalla Proprietà o dal Gestore in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

Sulla base di detta relazione verrà determinato l'importo da versare da ogni richiedente, comunque per un ammontare non superiore:

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A2 sono a titolo ridotto fino a euro =====.;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A3 fino a euro 0,00 annui;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B1 fino a euro 0,00 annui;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B2 fino a euro 0,00 annui;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B3 fino a euro 0,00 annui;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B3/bis fino a euro 0,00 annui;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B4 fino a euro 0,00 annui;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B5 fino a euro =====.;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 fino a euro 00,00 semestrali;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 fino a euro 00,00 mensili;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D1 fino a euro =====.;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D2 fino a euro 0,00 giornalieri
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D3 fino a euro 00,00 per ogni richiesta di organizzazione giornaliera;

L'autorizzazione al transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale è a titolo gratuito per la categoria d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A1.

Il rilascio delle autorizzazione di cui al presente regolamento è, comunque, subordinato al pagamento di **€30,00** per diritti di segreteria.

ART. 22 CONVENZIONE

Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A2, A3, B3, B3/bis, C1, D3, potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

ART. 23 CLASSIFICAZIONE

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta dei Proprietari. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvopastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1: 10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

ART. 24 CONTROLLI

La Proprietà o il Gestore delle strade agro-silvo-pastorali effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni eventualmente arrecati alla medesima a seguito dell'utilizzo da parte dei soggetti autorizzati, nonché la natura e l'entità del ripristino.
Quanto sopra con particolare riferimento agli articoli 13,17,19.

ART. 25 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Longoni Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'Ala Bernarda

Approvato con deliberazione C.C. nr. 31 in data 25.11.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'Ala Bernarda

Blessagno , 25.11.2009

Publicato all'albo pretorio il 26.11.2009

e così per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'Ala Bernarda